

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2488-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE COLOMBO)

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione
sull'elaborazione di una farmacopea europea, fatto a
Strasburgo il 16 novembre 1989

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Il 22 luglio 1964 venne adottata a Strasburgo, nell'ambito dell'Accordo parziale del Consiglio d'Europa, una Convenzione con la quale, fra l'altro, le Parti contraenti si impegnarono a elaborare progressivamente una farmacopea comune ai Paesi interessati (denominata «Farmacopea europea») e ad adottare le misure necessarie ad assicurare che le monografie accettate ai sensi della Convenzione stessa divenissero norme ufficiali applicabili nei territori degli Stati membri.

La Farmacopea europea elaborata in attuazione della citata Convenzione di Strasburgo è divenuta un testo di riferimento ufficiale anche per la Comunità economica europea, la cui vasta produzione normativa

contiene molteplici e fondamentali rinvii a tale Farmacopea.

Proprio questo diretto interessamento da parte della Comunità economica europea ha indotto gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione di Strasburgo del 1964, ad adottare, il 16 novembre 1989, un Protocollo che modifica la stessa nel senso di includere la Comunità fra le Parti della Convenzione.

Di tale Protocollo - oggetto del presente disegno di legge - si chiede, quindi, oggi all'Assemblea l'autorizzazione alla ratifica sottolineandone il significato e specificando che da esso non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

COLOMBO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione sull'elaborazione di una farmaceutica europea, fatto a Strasburgo il 16 novembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.